

## **COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Proposizione appello avverso sentenza n. 86/2019 Tribunale di Vicenza. Incarico di patrocinio legale.

L'anno Let P il giorno UENDIEI del mese di NOVEMBRE

alle ore 16 h 30 nella residenz	a Comunale.	
Convocata con appositi avvisi, la presidenza del Sindaco <i>Elena Pa</i>	Giunta Comunale di questo van e nelle persone dei sig	o Comune si è riunita sotto la nori Assessori:
		PRESENTE
Roberto Marin	Vice Sindaco	_5)
Tamara Bizzotto	Assessore	- 12
Andrea Zonta	Assessore	<u></u>
Andrea Viero	Assessore	7
Mariano Scotton	Assessore	7
Mavì Zanata	Assessore	2)
Stefania Amodeo	Assessore	
con l'assistenza del Segretario Ge	PARERI	
AREA 5^ URBANISTICA PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' (Firma) Dott. Ing. Walter Stocco SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' (Firma) SEGRETARIO GENERALE PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' (Firma) dott.  Accertata l'acquisizione dei pareri	CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D  data 610  data 610  data 25	pzon. 1mp. 3129/0/2019  LGS. N. 267/2000  C NON 6    C COMUNALE
·	A GIUNTA COMUNALE	
	A GIUNTA COMUNALE	

Premesso che il Comune di Bassano del Grappa è risultato soccombente nel giudizio civile avanti al Tribunale di Vicenza (ex Tribunale di Bassano del Grappa) come da sentenza n. 86/2019, pubblicata il 10.09.2019, non notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione e non passata in giudicato, resa nel procedimento giurisdizionale R.G. n. 1272/2013 (radicato avanti al Giudice di Pace di Bassano del Grappa e quindi riassunto per incompetenza per materia dai ricorrenti avanti all' ex Tribunale di Bassano del Grappa) con la quale è stato accolto il ricorso promosso ex art. 22 L. n. 689/81 e D.lgs. n. 150/11 dal sig. Ganassin G. e dal Tiro a Segno Nazionale, sezione di Bassano del Grappa, quali trasgressore/obbligato in solido avverso il presupposto verbale di accertamento/contestazione/notificazione n. 26/Staf/2012 con relativo rapporto di prova fisica n. 83/Rum/12 emessi dall'Arpav di Vicenza - Unità Operativa Agenti Fisici - e la conseguenziale ordinanza ingiunzione dirigenziale di pagamento n. 277/12 del 27/09/2012 a firma del Dirigente Area V Urbanistica (autorità decidente ai sensi dell'art. 18 L. n. 689/81) con la quale si ingiungeva ai suddetti di pagare in solido complessivamente la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 1.314,66 di cui euro 1.032,00 quale sanzione pecuniaria amministrativa ed euro 282,66 quali spese di procedimento e di notificazione sostenute da Arpav (organo accertatore) e dal Comune, per superamento del valore del limite differenziale di immissione previsto per il periodo diurno ed in ambiente abitativo dall'art. 4 c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 come sanzionato dall'art. 10 c. 2 L. n. 447/95;

Dato atto che la predetta sentenza, con l'accoglimento del ricorso e conseguenziale annullamento dell'ordinanza dirigenziale n. 277/12, oltre a condannare il Comune alla restituzione dell'importo di euro 1.314,66 corrisposto dai ricorrenti per il titolo di cui è causa, ha altresì condannato il Comune, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 85,00 per spese ed euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre 15% ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge;

Precisato che il Comune nel predetto giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Vicenza era (infine, dopo la precisazione delle conclusioni) rappresentato e difeso dal patrocinio legale dell'avv. Denis Marsan del foro di Vicenza con studio in Via Iolanda n. 162 di Tezze sul Brenta per le ragioni illustrate nella relativa D.G.C. n. 45/2017 di affidamento del relativo incarico di patrocinio legale (unitamente all'affidamento del patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune avanti al medesimo Tribunale di Vicenza nel giudizio promosso dai suddetti medesimi ricorrenti avverso un'analoga successiva sanzione pecuniaria amministrativa vertente sulla medesima materia di inquinamento acustico, giudizio ancora pendente, e a cui si rinvia e che (ragioni) nella presente sede si confermano per l'instaurando giudizio di ricorso in appello in secondo grado avanti alla Corte di Appello di Venezia di cui infra;

Considerato infatti che la citata sentenza di primo grado n. 86/2019 non può essere condivisa e quindi merita di essere impugnata, perché è da considerarsi non corretta sotto diversi profili anche in considerazione che la fattispecie riveste una sua spiccata peculiarità e complessità – sia per la materia specialistica su cui verte - inquinamento acustico – sia per le questioni interpretative sottese concernenti la natura ed applicazione della relativa normativa acustica di settore, compreso lo stesso Piano Acustico Comunale, ai Poligoni di Tiro e quindi, sotto diverso profilo, anche per la valenza pubblicistica di tutela della salute, e anche perché pende, come sopra precisato, analogo contenzioso di primo grado tra le medesime parti su analoga successiva sanzione avanti al medesimo Tribunale di Vicenza;

Ritenuto, quindi, necessario impugnare la sentenza citata ritenendola erronea e pregiudizievole sotto diversi profili, squisitamente giuridici e pubblicistici, e quindi per evitare che i principi in essa espressi diventino incontrovertibili, passando in cosa giudicato;

Sentito in proposito il patrocinante legale del Comune, che ha prospettato per vari motivi la sostenibilità, utilità e convenienza dell'impugnazione della sentenza 86/2019 del Tribunale di Vicenza;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha la necessità di ricorrere a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

Ritenuto pertanto di conferire l'incarico legale di impugnare con ricorso in appello avanti alla Corte d'Appello di Venezia la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Vicenza n. 86 pubblicata il 10.09.2019 meglio sopra precisata, all'avv. Denis Marsan del foro di Vicenza, essendo il medesimo già profondamente a conoscenza della materia del contendere, essendo stato patrocinante nel giudizio di primo grado sfociato nella sentenza indicata, ed essendo tuttora patrocinante in analogo contenzioso sub iudice avanti al medesimo Tribunale di Vicenza relativo ad analoga successiva sanzione pecuniaria amministrativa, stesse parti;

Richiamata la determinazione dirigenziale Area V-Urbanistica R.U. n. 1722/2017 aggiornata con determinazione dirigenziale R.U. n. 1002/2019 relativa all'"Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell'Area V Urbanistica", nonché il relativo Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V-Urbanistica;

Richiamata la Linea Guida Anac n. 12/2018 (e, tra l'altro, la sentenza CGUE 6 giugno 2019 in causa C-264/18 che non esclude, ma ritiene perfino estraneo al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/16 e s.m.i. il puntuale incarico professionale di un singolo patrocinio legale), e dato atto che l'incarico diretto de quo risponde anche ai criteri di economicità essendo il legale già a conoscenza della materia per le ragioni sopra indicate ed essendo anche specializzato in materia ambientale come anche risulta nell'elenco di cui sopra e anche in considerazione di precedenti incarichi legali rispetto ai quali la P.A. ha avuto soddisfazione;

Dato atto che il legale ha presentato per l'incarico de quo un preventivo di spesa in data 18.11.2019, depositato agli atti, per l'importo complessivo del compenso professionale di euro 3.869,46, comprese 15% spese generali, 4% CPA, 22% IVA ed anticipazioni spese relative al contributo unificato e alla marca per diritti di notifica di complessivi euro 174,00;

Dato atto che il suddetto importo è stato formulato con riferimento ai parametri professionali di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/18, applicando la tariffa minima di cui al D.M. 55/2014 (scaglione tra euro 1.100 e euro 5.200), con riduzione del 15% in quanto controversia nota al patrocinatore;

Ritenuto, anche su conforme parere del Dirigente Area V Urbanistica, che l'importo offerto - anche alla luce del principio dell'equo compenso introdotto dalla Legge n. 172/2017- sia congruo e conveniente;

Richiamato, per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale;

Ritenuto, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, di impugnare la sentenza n. 86/2019 per sostenere la legittimità degli atti e dell'azione amministrativa, conferendo il relativo incarico di patrocinio legale di rappresentanza, azione e difesa del Comune e relativo mandato ad litem all'avv. Denis

Marsan del foro di Vicenza con studio a Tezze sul Brenta (VI), Via Jolanda n. 162 verso il corrispettivo offerto omnicomprensivo delle spese suddette di euro 3.869,46;

Dato atto che il Sindaco pro tempore, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato ad litem o in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Marin;

Ritenuto, quindi, di conferire al legale suddetto il relativo mandato ad litem comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge come meglio specificati nel relativo mandato ad litem a cui si rinvia;

Richiamato per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale da interpretarsi tuttavia secondo gli attuali principi fissati dalle leggi e dal TUEL in ordine alla competenza circa la definitiva formalizzazione dell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale;

Dato atto che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo da parte dell'avvocato del rigoroso rispetto ed applicazione della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/03 come modificato/integrato dal d.lgs. n. 101/18 e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e al trattamento dei dati personali e del relativo codice deontologico, per cui il trattamento dei dati personali dovrà essere finalizzato e limitato ai fini esclusivi dell'espletamento del presente incarico di patrocinio legale;

Dato atto inoltre che il presente incarico comprende anche l'obbligo da parte dell'avvocato del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutori in caso di violazione;

Dato atto che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del d.lgs. n. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/11, nonché come disposto con circolare del Segretario Generale prot. com. n. 43904/18, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successivi atti gestionali/esecutivi necessari di competenza del Dirigente Area V Urbanistica competente in materia;

Dato atto che a tutti gli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. e la Determinazione ANAC n. 4/2011 come aggiornata con Delibera n. 556/2017;

Vista Linea Guida Anac n. 12/2018;

Vista la sentenza CGUE 6 giugno 2019 in causa C-264/18;

Vista la delibera di C.C. n. 92 del 20.12.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la delibera G.C. n. 48 del 26.02.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

## Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 27, 28 lett. p), 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- 1) per le ragioni in premessa indicate e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento, di impugnare in secondo grado avanti alla Corte di Appello di Venezia la sentenza del Tribunale di Vicenza di primo grado n. 86 del 10.09.2019, pubblicata il 10.09.2019, resa nel giudizio promosso dal sig. G. Ganassin e Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bassano del Grappa-contro il Comune di Bassano del Grappa, per sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati;
- 2) di conferire, per le ragioni su indicate, il relativo incarico di patrocinio legale di rappresentanza e difesa del Comune nell'instaurando giudizio di appello e relativo mandato *ad litem* all'avv. Denis Marsan del foro di Vicenza con studio a Tezze sul Brenta (VI), Via Jolanda n. 162 verso il corrispettivo offerto omnicomprensivo di euro 3.869,46, comprese 15% spese generali, 4% CPA, 22% IVA ed anticipazioni spese relative al contributo unificato e alla marca per diritti di notifica di complessivi euro 174,00;
- 3) di conferire al legale suddetto il relativo mandato *ad litem* comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e potere di legge come meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;
- 4) di dare atto che il Sindaco *pro tempore*, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Marin;
- 5) di prenotare l'impegno di spesa omnicomprensivo di euro 3.869,46 a favore del su indicato avv. Marsan, da imputarsi al capitolo di spesa n. 120004 "Spese per incarichi legali Area 4" cod. min. 1.06.1.0103 del bilancio c.e.;
- 6) di dare atto che ai provvedimenti ed atti gestionali/esecutivi conseguenti e successivi al presente incarico provvederà, per quanto di competenza, il Dirigente dell'Area V-Urbanistica;
- 7) di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché si ha urgenza di definire i rapporti conseguenti al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Aug Paray

IL SEGRETANIO GENERALE

Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero \_//\_ allegati per complessive numero \_6 \_facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 28 novembre 2019

Firmato digitalmente dall'incaricato Ida Canton